

# Assemblea Regionale Siciliana

**CCCLXXXVIII. SEDUTA**

**MARTEDI 20 FEBBRAIO 1951**

**Presidenza del Presidente CIPOLLA**

## INDICE

Pag.

Disegno di legge : « Nuove norme per le elezioni regionali » (377) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6959, 6960 6961, 6962, 6964, 6965, 6967, 6968
NAPOLI	6952, 6956, 6959, 6961, 6967
CASTORINA	6954, 6955, 6966, 6967
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	6955, 6956, 6962 6964, 6966
CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore	6956, 6960, 6964, 6965
STARRABBA DI GIARDINELLI	6956
CRISTALDI	6958, 6961, 6963, 6968
RESTIVO, Presidente della Regione	6959
MONTALBANO	6961
BIANCO	6963
POTENZA	6964, 6966, 6967, 6968
MONTMAGNO	6967
COSTA	6968
MARCHESE ARDUENO	6968

Interrogazioni (Annunzio) 6949

Mozione degli onorevoli Bonfiglio ed altri sulla disoccupazione e sulle condizioni economiche dei lavoratori (Annunzio):

PRESIDENTE	6950, 6951
MONTALBANO	6951
RESTIVO, Presidente della Regione	6951

La seduta è aperta alle ore 17.

SEMINARA, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SEMINARA, segretario ff.:

« Al Presidente della Regione, per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare contro l'epidemia di tricomoniiasi che, con la sterilità e l'aborto precoce nelle bovine, è causa di danni per l'economia siciliana dello ordine di svariati miliardi.

Sarebbe stato, pertanto, opportuno provvedere tempestivamente alla lotta contro tale malattia con interventi finanziari, prelevando le necessarie somme dal fondo anagrafe bestiame, in considerazione soprattutto che il servizio anagrafe bestiame è stato istituito, oltre che per la lotta contro l'abigeato, fenomeno questo quasi scomparso nella nostra Regione, per la tutela sanitaria del bestiame e per il miglioramento zootecnico. » (1272)

FERRARA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

1) quali provvedimenti intende adottare per risolvere le pietose condizioni in cui trovansi la frazione di Locadi (Comune di Pagliara - Messina), la quale, priva di una strada carrozzabile, resta completamente isolata dagli altri comuni, con gravissimo danno ai naturali nella loro quotidiana attività agricola commerciale;



2) se non ritenga opportuno ed urgente disporre la continuazione e la costruzione di circa un chilometro di strada, onde ovviare ad un pesante ed insopportabile disagio e rendere finalmente giustizia a quei laboriosi e prudenti abitanti.» (1273) *(L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)*

GENTILE.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per venire incontro agli abitanti di Misserio (Messina), i quali da tempo attendono la costruzione del tratto di strada (secondo lotto) che li immetta almeno nella Fiumara, in modo da avere la possibilità di accedere in certo qual modo alle proprie abitazioni. Trattasi di centinaia di famiglie, le quali, trovandosi senza alcuna strada, sono costrette a percorrere dei viottoli pericolosi, andando incontro a gravissimi inconvenienti.» (1274) *(L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)*

GENTILE.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per il franamento del quartiere di San Nicola Collina dell'abitato di Ucria (Messina).

Pare che in seguito ad altri ultimi franamenti si siano verificati crolli di casupole, di muri a secco e di alberi fruttiferi.» (1275) *(L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)*

GENTILE.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta saranno inviate al Governo.

#### Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente mozione dagli onorevoli Bonfiglio, Gallo Luigi, Taormina, Montalbano e Pantaleone:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che i generi di prima necessità sono in continuo aumento e il disagio delle categorie di cittadini che vivono di reddito fisso va sempre più aggravandosi;

considerato che ancora più grave è la situazione dei disoccupati, i quali in questi ultimi mesi sono aumentati in numero impressionante;

richiamandosi all'ordine del giorno votato all'unanimità nella seduta del 29 dicembre 1950, con cui furono espressi voti perchè il Governo centrale emanasse provvidenze in ordine al prolungamento della durata del sussidio ai disoccupati, al blocco dei licenziamenti, all'aumento dell'aliquota dell'imponibile di mano d'opera nelle campagne ed alla sospensione degli sfratti;

rilevando che le condizioni economiche in cui versano i lavoratori in genere (operai, contadini, impiegati), gli artigiani, i pensionati, i piccoli produttori, i piccoli commercianti e i piccoli proprietari, hanno subito ulteriori aggravamenti e non consentono possibilità di vita;

invita il Governo regionale

a predisporre provvedimenti di sua competenza per arginare ed alleviare il danno cui è esposto il popolo siciliano e

fa voti

perchè il Parlamento nazionale con proprie leggi:

1) realizzi il nuovo ordine nazionale in base ai principî ed ai precetti della Costituzione, in maniera che ai cittadini vengano assicurati lavoro, libertà e pace;

2) reprima la speculazione e l'aumento dei prezzi;

3) soccorra le categorie disagiate e specialmente i disoccupati;

4) sospenda gli sfratti, proroghi le locazioni delle case e rinvi l'aumento dei fitti previsto dalla legge 23 maggio 1950, n. 253.» (95)

Bisogna fissare la data della discussione della mozione.



MONTALBANO. Quale è l'opinione del Governo?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Il primo giorno utile per la discussione delle mozioni potremo discutere anche questa. Non possiamo precisare ora la data.

MONTALBANO. Desideriamo sapere quando verrà discussa l'altra mozione, numero 88, sull'ordine pubblico in Sicilia, che avrebbe dovuto venire in discussione mercoledì della settimana scorsa.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Lunedì prossimo discuteremo tutte le mozioni.

MONTALBANO. Dato che è in discussione la legge elettorale non insisto, poichè abbiamo interesse ad approvarla.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Esauriamo la discussione della legge elettorale. Nella prima seduta dedicata alla discussione di mozioni sarà svolta quella numero 88 e questa testè annunciata.

MONTALBANO. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
«Nuove norme per le elezioni regionali» (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per le elezioni regionali». Nella seduta del 14 febbraio si è approvato l'articolo 48.

Passiamo ora al titolo V:

#### TITOLO V.

##### Dello scrutinio.

##### Art. 49.

«Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla com-

missione elettorale, dalla lista di cui all'articolo 40 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;

2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori, che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice e senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 1, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonchè delle firme e dei sigilli. »

A questo articolo gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Lanza di Scalea, Cosentino, Ferrara e Castrogiovanni hanno presentato il seguente emendamento di carattere formale:

aggiungere al numero 1) del primo comma dopo le parole: «chiuse in un piego» le altre: «che sarà».

Se non vi sono osservazioni si intende accettato l'emendamento.

Metto ai voti l'articolo 49 con questo emendamento formale.

(E' approvato)

##### Art. 50.

«Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente:

1) procede allo spoglio dei voti. Uno scru-



tatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, nonchè il cognome dei candidati ai quali è stato attribuito il voto aggiunto, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista, dei voti di preferenza e di quelli aggiunti. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 37, e quello dei

rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della Pretura a termini dell'articolo 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzioni e ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione. »

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Faccio osservare che, in relazione alla precedente votazione, devono sopprimersi, al numero 1) del primo comma, le seguenti parole: « nonchè il cognome dei candidati ai quali è stato attribuito il voto aggiunto » e le altre: « e di quelli aggiunti » « e quelli aggiunti », sostituendo la congiunzione « e » alla virgola, rispettivamente prima delle parole: « dei voti di preferenza » ed « i voti di preferenza ».

Questi due emendamenti sono la conseguenza del fatto che l'Assemblea ha già respinto il voto aggiunto; quindi, anche se il mio emendamento non ci fosse, le parole dovrebbero essere lo stesso cancellate.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Tutta la parte che riguarda il voto aggiunto nella articolazione della legge si modificherà in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50, con queste modifiche proposte dall'onorevole Napoli.

Rileggo l'articolo limitatamente al numero 1 del primo comma al quale si riferiscono le modifiche.

Art. 50.

« Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente:



1) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato alla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalle quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;... »

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 51:

#### Art. 51.

« Salve le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede:

1) non siano quelle prescritte dall'articolo 23 o non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli 36 e 37;

2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;

3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

E' valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anzichè nella casella a fianco di esso. »

Gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Lanza di Scalea, Cosentino, Ferrara e Castrogiovanni hanno presentato il seguente emendamento di carattere formale:

*sostituire al numero 3) del primo comma alle parole: « o per » le altre: « nè per ».*

NAPOLI. Anche questo è un emendamento di pura forma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 51 con questo emendamento formale.

(E' approvato)

#### Art. 52.

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa precedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve alle ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede distribuite e le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutte le carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego, si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

La cassetta, l'urna e il piego, insieme col verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 53. »

Gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Lanza di Scalea, Cosentino, Ferrara e Castrogiovanni hanno presentato il seguente emendamento di carattere formale:

*sostituire alle parole: « e tutte le carte relative » le altre: « e tutti i documenti relativi ».*

NAPOLI. Anche questa è una questione di forma.

CASTORINA. Invece di dire « le carte » l'articolo deve dire: « i documenti ». Va bene.

MONTEMAGNO. Nell'ultimo comma dello articolo 51 c'è scritto che il voto è valido se è apposto sul contrassegno di lista anzichè nella casella a fianco di esso. Nel facsimile allegato al disegno di legge io non vedo la casella a fianco del contrassegno.

NAPOLI. Quando esamineremo la scheda terremo conto di quello che abbiamo approvato.



CASTORINA. Anzichè nel circoletto il segno lo si può tracciare ai margini.

MONTEMAGNO. Frà i margini e la casella c'è una bella differenza.

CASTORINA. La casella è ai margini, è un rettangolo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento Napoli ed altri?

CASTORINA. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52, con la modifica di cui all'emendamento proposto dagli onorevoli Napoli ed altri.

(E' approvato)

Art. 53.

« Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al terzo comma dell'articolo 50 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del Tribunale provvede allo immediato inoltro, alla cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonchè delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, entro il secondo giorno successivo a quello delle elezioni, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con

l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, alla apertura del piego contenente le liste, indicato nell'articolo 49, n. 1, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione. »

Gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Lanza di Scalea, Cosentino, Ferrara e Castrogiovanni hanno presentato i seguenti emendamenti:

*sostituire nel quinto comma alle parole:*  
« entro il secondo giorno successivo a quello delle elezioni » *le altre:* « entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione »;

*sostituire nel nono comma alle parole:*  
« successivo a quello della votazione » *le altre:* « successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione ».



Sarebbe meglio dire « a quello in cui ha avuto termine l'elezione ».

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Esatto: « a quello in cui ha avuto termine l'elezione ».

NAPOLI. Si deve mettere in rapporto il primo emendamento con il secondo. Anche nel nono comma si parla di giorno « della votazione ». Noi abbiamo proposto che si dica: « in cui ha avuto termine la votazione ».

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da osservare?

CASTORINA. No.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 53, con le modifiche di cui agli emendamenti Napoli ed altri.

(E' approvato)

#### Art. 54.

« Il Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'articolo 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 53;

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato e la somma dei voti aggiunti.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il

numero dei deputati da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. L'attribuzione dei seggi non assegnati è demandata all'ufficio centrale regionale in conformità a quanto disposto al successivo articolo 59.

Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano di età.

L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale deve stabilire inoltre la somma esatta dei voti residuali di ogni lista che deve comunicare, insieme col numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, allo ufficio centrale regionale presso la sezione regionale della Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'articolo 58.

Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. »

Gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Lanza di Scalea, Cosentino, Ferrara e Castrogiovanni hanno presentato i seguenti emendamenti:

*sostituire al comma quarto e quinto i seguenti:*

« Poesia divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere nel collegio e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti di numero uguale a quello dei deputati da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti deputati quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. »

A parità di quozienti il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra



elettorale ed a parità di quest'ultima per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. »;

*sostituire nel sesto comma alle parole: « prevale il candidato più anziano d'età » le altre: « prevale il candidato che precede nell'ordine di lista »;*

*sopprimere il settimo e l'ottavo comma.*

NAPOLI. Inoltre, in relazione alla votazione precedente, bisognerebbe sopprimere, nel numero 2) del primo comma, le parole « e la somma dei voti aggiunti ».

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Va bene.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Sull'emendamento al quarto e quinto comma, trattandosi di una questione di sostanza, la Commissione dovrebbe esprimere il suo parere.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signori colleghi, siamo al quarto e quinto comma dell'articolo 54. Questa Assemblea ha deliberato l'abolizione del collegio unico e la utilizzazione di tutti i voti entro la sede circoscrizionale. Questa utilizzazione dei voti entro la sede provinciale, io credo che si possa fare molto meglio col metodo D'Hondt che non lascia resti, perchè, se applichiamo il criterio previsto dalla legge del 1946 rimangono dei resti e si dovrebbe prevedere la loro ripartizione. Poichè l'Assemblea ha deciso che i resti debbono essere utilizzati nell'ambito della circoscrizione, il metodo più semplice per raggiungere questo risultato, con la proporzionale pura, credo che sia il metodo D'Hondt; e ben lo sa chi ha partecipato alle elezioni di comuni con più di 40.000 abitanti.

Con l'emendamento da me presentato ai comma quarto e quinto dell'articolo 54 io, in esecuzione del deliberato dell'Assemblea che ha disposto l'abolizione del collegio uni-

co e l'adozione nella proporzionale pura ho proposto il metodo D'Hondt copiando le parole dalla legge comunale del 1946.

CASTORINA. E del quarto e quinto comma cosa ne fai?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* L'onorevole Napoli dovrebbe chiarire la conciliabilità dell'adozione di questo metodo col sistema proporzionale puro. Desidererei, anche per potere meglio seguire l'intervento dell'onorevole Starrabba di Giardinelli avere dalla Presidenza il testo dell'articolo 1 che è stato approvato da parte dell'Assemblea, in modo che la Commissione possa tenerlo sott'occhio.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo articolo sia il più importante di tutta la legge e richieda da parte nostra il massimo senso di scrupolo e, dico anche, di onestà. Come è chiaro, per effetto dell'articolo 1, si è adottato il sistema proporzionale puro con la possibilità dell'attribuzione dei seggi in sede circoscrizionale; con tale sistema si procede alla formazione del quoziente, e, nell'ipotesi in cui non si potessero assegnare attraverso tale quoziente tutti i seggi nella circoscrizione, si deve procedere alla utilizzazione dei resti in sede circoscrizionale; in tal modo per effetto dell'articolo 1 — e precisamente del secondo comma — si è creato un equivoco di grave portata.

La precedente legge elettorale ammetteva l'utilizzazione dei resti in sede regionale, e mi permetto di dire che, sia che l'utilizzazione dei resti si faccia in sede circoscrizionale o in sede regionale, il meccanismo è uguale; quindi con le vecchie leggi tutte le liste, in rapporto al numero dei voti provenienti da tutte le provincie, entravano nella possibilità di



partecipare alla ripartizione dei seggi non attribuiti.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che l'utilizzazione dei resti è un problema di grande importanza. Basta considerare che nelle passate elezioni su novanta seggi ne sono stati assegnati ventiquattro attraverso l'utilizzazione dei resti.

Voce. Questo è grave.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lo stesso numero di seggi risulterà assegnato per le prossime elezioni con l'utilizzazione dei resti; però questa avrà luogo in sede circoscrizionale. Per esempio a Palermo si sono attribuiti, con i quozienti quindici seggi e cinque attraverso i resti. E' logico che non possiamo sfuggire alla necessità di seguire il criterio onesto della proporzionale pura; cioè se una lista in sede circoscrizionale ha resti che sono assai maggiori in rapporto ai resti di un'altra lista, mi pare troppo logico ed evidente che a quella lista debba spettare qualche seggio in più. Su questo non c'è dubbio. Se per esempio la Democrazia cristiana ha solo un voto di resto e il partito saragattiano ha quindicimila voti di resto, io penso che bisognerebbe avere un riguardo a questa proporzionalità. Invece, che cosa si dice o che cosa si potrebbe intendere, nel secondo comma dell'articolo 1? Non si guardano i resti delle liste, e cioè come ho detto se c'è una lista che ha un voto e una altra che ne ha 25mila esse sono alla pari. Anzi se non si seguisse il criterio della legge precedente potrebbe darsi che la lista che ha solo un voto di resto assorba i cinque seggi non attribuiti.

Vi debbo dire la verità: di fronte a questo ritengo che tutti quanti dovranno essere un pò scossi da questa enorme ingiustizia.

VERDUCCI PAOLA. Questo tecnicamente come avviene?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lo spiego subito, perchè mi interessa molto convincere anche lei. Qui si dice: un voto piglia cinque seggi, dieci liste con un totale di cento-  
cinquantamila voti non pigliano un resto.

DI CARA. E' un paradosso.

BARBERA LUCIANO. Come si verifiche-  
rebbe?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Se sbaglio desidero essere smentito dai tecnici della legge elettorale. Con la vecchia legge (ritorno un pò indietro perchè la meraviglia dei colleghi mi obbliga ad illustrare ancor più la questione) si calcolava il quoziente e in ogni circoscrizione si attribuivano tanti seggi per quanti quozienti poteva assorbire ciascuna lista attraverso i propri voti. In sede circoscrizionale si calcolava un secondo quoziente per i resti e nel caso che con questo secondo quoziente non si potessero attribuire tutti i seggi, non si calcolava un terzo quoziente, ma si assegnava il seggio non attribuito col secondo quoziente a quelle liste che avevano riportato il maggior numero di voti. E' giusto.

Che cosa vorrebbe fare ora l'Assemblea regionale? E' giusto denunciarlo. Essa vorrebbe che si stabilisse con la determinazione del quoziente a quali e quanti seggi hanno diritto tutte le liste. Qui ci si ferma. Non si fa più alcuna divisione; si dimenticano i voti delle liste e precisamente i resti, si fa la graduatoria dei deputati esclusi e per ognuno di questi, accanto al nome, si riporta il numero delle preferenze. Quel deputato che ha maggior numero di preferenze ha diritto ai seggi.

Voce dalla sinistra. Lei, per esempio!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Il Blocco del popolo, la Democrazia cristiana, i così detti partiti di massa, lo dicono loro; ed io per dovere di cortesia ci credo.

BARBERA LUCIANO. Lo crede effettivamente.

DI CARA. Sono gli agrari i partiti di massa.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Noi parliamo di elezioni che comporteranno delle cifre e dei voti e dopo i risultati vedremo quali sono i partiti di massa e quali i partiti minori. Lei quando parla del mio partito avrebbe il dovere di conoscere i risultati elettorali.

BOSCO. E lei avrebbe il dovere di sapere quali sono i voti ottenuti dal nostro partito.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lei cade in errore.

DI CARA. La preoccupazione è quella di far venire qui della gente che ha avuto 150 voti di preferenza.



**STARRABBA DI GIARDINELLI.** Anche se l'argomento non interessa e non preoccupa dal punto di vista dell'onestà, devo dire tuttavia che non posso rinunciare ad esercitare il mio diritto di denunciare la situazione da questa tribuna. Per esempio, i resti alle volte possono essere i voti totali di una lista in quanto a quella lista non è stato assegnato alcun quoziente. Se il quoziente è, per caso, di 20mila, un partito, ad esempio quello saragattiano, che ha avuto 19mila voti di lista non consegue alcun quoziente. Quindi i voti non utilizzati dal partito saragattiano sono tutti quelli che ha avuto, e cioè 19mila; se nonchè nei confronti di altre liste che conseguono dei resti di mille, cinquecento, dieci, un voto, non conta il numero dei voti di ogni lista, ma contano le preferenze conseguite da parte di ogni candidato nelle varie liste: quindi non si può dire che ci sia una utilizzazione di resti, perchè essa avverrebbe qualora si tenesse conto della cifra che corrisponde al resto.

Ed allora non venite a raccontare che i seggi non attribuiti si assegnano per effetto dei resti, perchè invece di essi non si tiene alcun conto. Quindi, signori deputati, io devo dire che ho denunciato questo esempio come caso limite; e cioè una lista che ha avuto il resto di un voto nei confronti di tutte le altre liste i cui resti assommano a 150mila voti.

**CRISTALDI.** Non è così.

**STARRABBA DI GIARDINELLI.** Ti prego di seguirmi, vorrei essere smentito da te. Non tenendo conto del numero dei resti i cinque seggi non attribuiti in una circoscrizione possono essere assegnati alla lista che ha avuto solo un voto di resto. Questo equivoco nasce dall'ultimo comma dell'articolo 1, il quale dice: « La utilizzazione dei resti ha luogo in « sede circoscrizionale in ragione dei voti non « utilizzati da ciascuna lista....., Fin qui siamo d'accordo, ma l'equivoco sorge perchè si sono aggiunte a questa affermazione le parole: « con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero « di voti di preferenza ». La parola « lista » non è ripetuta. Interpello i presentatori Mineo, Montalbano, Bonfiglio per sapere se con questa dizione hanno inteso dare all'articolo il valore che gli ho dato io nella mia spiegazione.

**MONTALBANO.** No.

**STARRABBA DI GIARDINELLI.** Forse, riportandosi al criterio onesto della proporzionale pura i presentatori avrebbero avuto l'intenzione di proporre che in rapporto ai resti vengano attribuiti i seggi alle liste, e che, nelle singole liste, siano scelti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti di preferenza. Se così è, prego vivamente i presentatori di questo articolo, ad evitare ogni occasione di speculazione o di dubbio su questa interpretazione, di considerare l'opportunità di rendere molto più chiara la dizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. E, su questo è bene che ci si pronunci, perchè noi abbiamo anche il dovere di dare una esatta interpretazione a quello che noi stessi pensiamo.

**CRISTALDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRISTALDI.** Io ritengo che la seconda parte dell'articolo 1, che l'Assemblea ha approvato, non possa assolutamente ingenerare la confusione alla quale ha accennato l'onorevole Starrabba di Giardinelli perchè bisogna leggere le parole per quello che dicono, per dare loro una esatta interpretazione letterale, che è assistita anche da una interpretazione sistematica. Che cosa dice questo comma che abbiamo approvato? Dice anzitutto che la utilizzazione dei resti sarà fatta in sede circoscrizionale. Su questo non c'è alcun equivoco.

**STARRABBA DI GIARDINELLI.** Nessun equivoco.

**NAPOLI.** Nessun equivoco.

**CRISTALDI.** E l'utilizzazione avviene in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista: cioè ogni lista ha il diritto a partecipare alla utilizzazione dei resti a seconda della entità dei propri voti residui. Su questo mi pare che non ci si possa essere alcun dubbio.

**MONTALBANO.** Sia che abbia riportato il quoziente, sia che non lo abbia riportato.

**CRISTALDI.** Sia che abbia riportato il quoziente, sia che non lo abbia riportato. Poi, che si tratta di voti non utilizzati, i seggi relativi ad ogni lista in ragione dei voti non uti-



lizzati, saranno assegnati a quel candidato o a quei candidati, perchè possono essere più di uno, che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza. Quindi la formulazione è in questi termini: nell'ambito circoscrizionale, partecipazione della lista alla utilizzazione dei resti, a seconda della entità dei voti non utilizzati per i quozienti. Entro questi limiti dell'utilizzazione dei resti per la lista vengono i voti di preferenza perchè si parla di seggi « relativi » e cioè di seggi attribuiti in ragione dei voti utilizzati da ciascuna lista. E' chiaro?

Mi pare che la specificazione sia in termini chiarissimi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' chiaro. Ha precisato e ha tolto a me il dubbio. Preferirei però che tutto questo fosse scritto più chiaramente.

CRISTALDI. Esempio pratico. In una determinata circoscrizione si ha un quoziente....

NAPOLI. Volevamo dire quello che stai dicendo tu. Pur tuttavia Starrabba di Giardinelli ha detto che l'articolo, così come è scritto, si presterebbe ad un equivoco. Però siccome tutti volevamo quello che stai dicendo tu, questo serve per chiarire che l'articolo 1 vuol dire quello che tu dici.

CRISTALDI. Quanto al metodo « D'Hondt », non ho nessuna difficoltà, salvo il principio della circoscrizionalità come limite della utilizzazione.

MONTEMAGNO. Non sono d'accordo per applicare questo metodo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Innanzi tutto mi permetto di sottoporre alla Presidenza un quesito che nasce dalla lettura dell'articolo 1. C'è una dizione in tale articolo che potrebbe far nascere il sospetto che la questione, di cui all'emendamento Napoli, sia in un certo senso coperta di preclusione. Prima di addentrarci nell'esame della parte essenziale dell'emendamento Napoli ed altri, cioè l'applicazione del metodo « D'Hondt », sarebbe opportuno chiederci se questo problema è pregiudicato dall'articolo 1; e comunque resterebbe da esaminare la necessità di un

coordinamento in rapporto all'articolo 1. Il Governo non fa rilievi circa il contenuto dell'emendamento Napoli, ma ritiene che la dizione di quest'ultimo implichi, se non altro, la esigenza di un coordinamento e di un cambiamento dell'articolo 1. Quindi prego il Presidente di esaminare questo quesito e di risolverlo.

PRESIDENTE. Tutto dipende da come si interpreta.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. A proposito dell'articolo 1 si sono prospettate varie preoccupazioni che non avevano riferimento con l'articolo 54, nè con l'emendamento Napoli; noi qui non stiamo discutendo della interpretazione dell'articolo 1, ma di un emendamento proposto dall'onorevole Napoli e altri; in sede di discussione di questo emendamento dobbiamo vedere, limitatamente ai rapporti tra l'articolo 54 e l'articolo 1, se è possibile mettere in votazione l'emendamento stesso. Il dubbio dell'onorevole Starrabba di Giardinelli si riferisce ad una questione interpretativa, che potrà esulare per il momento dalla disamina dello emendamento proposto dall'onorevole Napoli.

MONTALBANO. Giustissima l'impostazione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. C'è una esigenza di ritocco della dizione dell'articolo 1; non potremmo parlare di resti da utilizzare se applichiamo un metodo per cui i resti non esistono. Io non escludo la volontà dell'Assemblea di non pregiudicare questo problema, anzi il mio rilievo tende ad aggiungere una piattaforma di chiarezza alla nostra discussione.

NAPOLI Chiedo di parlare sulla preclusione sollevata dal Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, in rapporto alla preclusione sollevata dal Presidente della Regione e sulla quale Ella deve decidere, io vorrei ricordare che l'articolo 1 è stato frutto di molti articoli uniti assieme. Tuttavia, credo che, in definitiva, la maggioranza dell'Assemblea, e quindi l'Assemblea, ha voluto che non ci fosse collegamento, nè collegio regionale e che i resti fossero utilizzati in sede circoscri-



zionale. Vediamo se questo è stato scritto all'articolo 1. L'articolo stabilisce: « I deputati sono eletti in base al sistema proporzionale puro stabilito nell'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, con esclusione dal collegamento delle liste sia agli effetti dell'attribuzione dei seggi, che agli effetti dell'utilizzazione dei voti residui ». Con questo comma si è risposto a tre quesiti: proporzionale puro, niente collegamenti, niente collegio regionale. Dice l'ultimo comma dell'articolo: « L'utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza ».

ARDIZZONE. Nella stessa lista.

NAPOLI. Questo comma sarebbe stato meglio inserirlo prima, ma ciò non riguarda lo argomento. Comunque, il terzo comma, che è quello che ha determinato il quesito del Presidente della Regione, dice che l'utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale. Come? In ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che hanno avuto maggiori preferenze. Quindi il sistema che risponde allo scopo di utilizzare il maggior numero di voti in sede circoscrizionale tenendo conto delle liste che hanno maggiori resti, anche se non abbiano conseguito alcun quoziente e dei candidati che hanno maggiori preferenze, è un sistema che risponde al dettato dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Nell'articolo 54 stiamo scegliendo fra due sistemi, i quali risponderrebbero ambedue a questa esigenza. Essi sono: quello della legge del 1946, riguardante la proporzionale che lasci resti da attribuire alle liste più impinguate, oppure il metodo « D'Hondt » che è la proporzionale più pura e che non lascia alcun resto. Quindi all'articolo 54 non facciamo che risolvere la questione teorica che avevamo proposto all'articolo 1. Onde mi pare che non ci possa essere una preclusione, perchè, signor Presidente della Regione, quando si stabilisce che ha luogo l'utilizzazione dei resti non vale obiettare che col metodo « D'Hondt » non ci sono resti: il sistema di utilizzare i resti, invece di essere quello del 1946, sarà quello « D'Hondt ». Il

problema che si sono posti anche in dottrina tutti i proporzionalisti è quello di utilizzare i resti sino all'ultimo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione aveva deliberato sul merito dell'emendamento e veramente non aveva trovato una grande differenza fra il metodo « D'Hondt » e l'altro, perchè in sostanza si tratta di due operazioni aritmetiche che convergono verso lo scopo di utilizzare il più possibile i voti risultanti dalle elezioni. Quindi, dal punto di vista del merito, grave difficoltà nell'accettare l'uno o l'altro metodo credo che non vi sia, perchè tanto l'uno che l'altro soddisfano l'esigenza fondamentale fissata nell'articolo 1 e cioè quella di utilizzare i voti, anche quando appartengono ad una lista che non avendo ottenuto il quoziente concorra per i resti. Questa praticamente è la questione.

PRESIDENTE. Ma con il metodo « D'Hondt » ci sono resti?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Io credo che in definitiva ad un resto si possa arrivare sempre con o senza metodo « D'Hondt ». Tutto sta a vedere se si devono fare due discriminazioni di quozienti riguardanti l'una i quozienti principali e l'altra quelli accessori, che riguardano i resti, o unica graduatoria. Dal punto di vista matematico non sono così preparato da potere stabilire fino a che punto l'un metodo o l'altro raggiungano l'obiettivo di utilizzare il maggior numero di voti possibile e quindi ritengo che la questione di merito sia secondaria. Piuttosto a me sembra che dobbiamo fermare la nostra attenzione sull'osservazione sollevata dal Governo, e cioè stabilire se l'articolo 1 non ponga una preclusione al metodo « D'Hondt ». E veramente mi sembra che ci siano serie ragioni per ritenere che applicando all'articolo 54 il metodo « D'Hondt » nasca un contrasto fra l'articolo 1 e l'articolo 54. Ora mi pare che uno dei compiti fondamentali del legislatore è anche quello di impedire che una legge abbia proposizioni contraddittorie, tenendo conto soprattutto, che siamo sottoposti ad un



controllo di carattere costituzionale, e che questo potrebbe essere uno dei motivi per inficiare la legge.

La preclusione non si porrebbe tanto in rapporto alla prima parte dell'articolo 1, quanto alla seconda parte dove si dice: « La « utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con l'attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenza ».

Il dubbio d'interpretazione sollevato dallo onorevole Starrabba di Giardinelli, se si mantiene l'articolo 54 del testo della Commissione, è eliminato dall'ultimo comma, il quale dice che concorrono, per attribuzione dei resti, anche le liste che non abbiano riportato un quoziente.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Procedendo alla formazione del secondo quoziente per i resti; se si omette di precisare questo, lei non avrà conseguito niente.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Perchè dico che in rapporto all'ultimo comma dell'articolo 1 nascerebbe la preclusione? Perchè questo comma parla di resti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato maggiori preferenze. Ora, se si ammette la possibilità che esistano seggi non attribuiti, si presuppone la necessità di seguire il metodo accolto dall'articolo 54 del testo della Commissione, perchè, se si dovesse seguire il metodo « D'Hondt » seggi non attribuiti non ve ne sarebbero. E' pertanto ammissibile che si parli, nell'articolo 1, di seggi non attribuiti, in quanto l'operazione aritmetica da farsi è quella prevista dall'articolo 54, tendente a definire qual'è il quoziente per cui spetti a ciascuna lista un numero X o Y di seggi, e che, esaurita questa operazione, ci siano resti e si compiano quelle operazioni successive che sono previste dall'articolo 54.

Perciò io credo che, malgrado non ci sia da parte della Commissione ragione particolare di escludere il metodo « D'Hondt », il medesimo sia precluso dall'articolo 1. Non sarebbe facile conciliare un testo diverso dall'articolo 54 con quello dell'articolo 1, nè si saprebbe spiegare come si possa ammettere la possibilità di seggi residui, quando col metodo « D'Hondt », l'attribuzione dei quozienti av-

viene una volta sola con la graduatoria generale. Questo è quanto ho voluto illustrare soprattutto alla Presidenza, perchè mi pare sia compito del Presidente stabilire, accertare la preclusione rappresentata dalla votazione di articoli precedenti a quello in discussione.

NAPOLI. Le preclusioni possono essere anche di principio. Noi volevamo dire anche questo: utilizzazione in sede circoscrizionale.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. E' la volontà obiettiva della legge.

MONTALBANO. Chiedo una sospensione di dieci minuti per potere esaminare la questione.

(La richiesta è appoggiata)

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19)

PRESIDENTE. L'emendamento Napoli e altri sostitutivo del quarto e del quinto comma dell'articolo 54, deve intendersi precluso dall'approvazione dell'articolo 1. In ogni caso, discutendo l'articolo si potrà formulare un testo che possa togliere le preoccupazioni manifestate da taluno.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. A nome anche degli altri firmatari ritiro il mio emendamento al sesto comma.

CRISTALDI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, noi abbiamo stabilito che le elezioni dei deputati, anche per quanto riguarda l'utilizzazione dei resti, devono avvenire nell'ambito del collegio circoscrizionale: pertanto, io credo che non si debba più parlare dell'ufficio centrale regionale — ufficio abrogato dal sistema da noi accettato — ma di un ufficio elettorale circoscrizionale, perchè è nell'ambito della circoscrizione che si esauriscono tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei deputati.

PRESIDENTE. Bisogna vedere se con le precedenti deliberazioni l'Assemblea ha dato all'ufficio regionale altre attribuzioni. Per



esempio un deputato non si può presentare in più di tre collegi...

CASTORINA. Se non hanno altre attribuzioni allora va bene. (*Commenti*)

PRESIDENTE. In realtà l'ultimo periodo del sesto comma, dice: « L'attribuzione « dei seggi non assegnati è demandata all'ufficio centrale regionale in conformità « a quanto disposto nell'articolo 59 ». E cioè, a quanto pare, nel caso in cui nelle circoscrizioni provinciali si avessero resti, l'ufficio centrale ne stabilisce l'utilizzazione. Noi, invece, abbiamo stabilito che i resti vanno attribuiti circoscrizione per circoscrizione, provincia per provincia. Quindi questa parte dell'articolo, a meno che l'ufficio non abbia una funzione diversa da quella della attribuzione dei resti, mi sembra superflua.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non credo che questa parte dell'articolo possa essere soppressa. L'aver deliberato sull'articolo 1 non ha in nessun modo compromesso (e questo è chiaro, perchè anche a suo tempo, prima che l'articolo 1 si mettesse in votazione il Governo fece un'esplicita dichiarazione di riserva al riguardo) il sistema con cui dovranno essere utilizzati i voti residui. Anzi, in quella occasione espressamente feci cenno del fatto che, secondo il sistema della Commissione, l'utilizzazione dei voti residui, pur essendo destinati ad essere attribuiti in seno alla circoscrizione, doveva essere decisa in sede di ufficio regionale.

E' chiaro che così deve essere, perchè lo ufficio centrale regionale, a cui pervengono i risultati di tutti gli uffici circoscrizionali della Regione, deve accertare innanzi tutto quale è il numero dei candidati e quale è stato il numero dei seggi rimasti vacanti in ciascuna circoscrizione; questo lo può fare soltanto l'Ufficio regionale, in quanto ci possono essere candidati presentatisi in diversi collegi che sono eletti in un collegio piuttosto che in un altro. Allora, al fine di riutilizzare i voti residui e distribuirli ai candidati secondo l'ordine di preferenza, è il caso di accertare se un candidato — a cui in sede circoscrizionale si potrebbe attribuire un seggio in fase

di utilizzazione dei residui — non figuri eletto in un altro collegio, il che determinerebbe un sub-ingresso, un passaggio successivo che dovrebbe essere fatto in sede di Assemblea regionale.

E' meglio, quindi, che questa distribuzione la faccia l'Ufficio regionale, il quale riceve tutti i risultati degli uffici circoscrizionali, accerta il numero definitivo dei seggi che sono rimasti vacanti ed il numero dei candidati per ogni collegio, quindi compie le operazioni necessarie all'utilizzo, in sede circoscrizionale, dei resti che sono rimasti. Mi sembra che questo sia il sistema più ragionevole ed anche il più semplice, perchè elimina complicate operazioni successive. Accettando la proposta della Commissione non si modificherebbe la utilizzazione dei voti residui e la loro destinazione ai singoli collegi circoscrizionali.

CASTORINA. L'articolo 59 dice ben altro. Le funzioni dell'ufficio regionale sono indicate all'articolo 59, che non può avere più applicazione, dato il sistema da noi scelto.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Sì che può avere applicazione.

CASTORINA. Non può, perchè l'articolo 59 dice: « Somma per ciascun candidato i voti preferenziali... », e l'ufficio regionale non ha interesse di farlo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Perchè no?

CASTORINA. Perchè l'ha fatto l'ufficio provinciale. Alla lettera b) poi si dice: « pro-cede, per ogni singolo candidato, alla somma dei voti residuati della lista cui appartiene, con quella risultante dalle operazioni di cui alla lettera a) ».

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Siamo perfettamente d'accordo, ma i risultati delle varie circoscrizioni devono essere comunicati all'ufficio centrale regionale, perchè solo questo ufficio può fare un accertamento definitivo dei seggi attribuiti in ogni circoscrizione; fatto questo accertamento procede a queste operazioni (che non sono quelle previste dal testo della Commissione ormai superato, ma altre, sulle quali l'Assemblea deve deliberare): somma per ciascun collegio circoscrizionale i voti residui, cioè i resti; somma per ciascun collegio circoscrizionale il nume-



to dei seggi rimasti vacanti; determina il quoziente dividendo una cifra per l'altra; fa poi la divisione necessaria per attribuire proporzionalmente ad ogni lista il quoziente, onde ricavare quante volte il quoziente così trovato rientri in ciascuna lista. Se per caso residuassero seggi non assegnati, attribuisce questi seggi alle liste cui spettano. Tutto questo deve farlo l'ufficio centrale.

CASTORINA. No, lo deve fare l'ufficio circoscrizionale.

BIANCO. Perché deve farlo l'ufficio circoscrizionale?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Lo deve fare l'ufficio regionale che ha gli elementi per sapere chi è stato eletto definitivamente nei singoli collegi circoscrizionali. Un candidato che si presenta in tre collegi, può essere eletto in uno dei tre e non negli altri due. Questo è un accertamento che l'ufficio regionale deve compiere, prima di procedere alla utilizzazione dei resti.

CASTORINA. Se si tratta di un candidato che si è presentato in tre collegi non giocano più i resti, giocano la lista e i voti di preferenza.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Fate quel che credete. Potete usare il sistema meno razionale possibile. Quello proposto da me è il sistema più razionale.

CASTORINA. Le attribuzioni cadono.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non cade niente.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quanto dice l'onorevole Assessore può avere fondamento solo se si consideri che un candidato può essere candidato in più collegi circoscrizionali. Nel qual caso la questione si porrebbe al fine di determinare per quale circoscrizione il candidato intende optare...

CASTORINA. C'è l'articolo 60.

CRISTALDI. ...e quali sono quindi definitivamente i seggi residui; ma non mi pare

che, dal punto di vista sostanziale, l'osservazione dell'onorevole La Loggia sia esatta.

Se, infatti, un candidato eletto in più collegi, opta per un determinato collegio, lasciando vacanti gli altri, non si tratta di utilizzazione di resti, nè di seggi residui, perchè al posto di quel candidato nel collegio in cui egli è eletto e non ha confermato il suo mandato, subentra sempre nella utilizzazione del quoziente l'altro candidato che lo segue. Quindi la questione della pluralità della candidatura non è connessa con il computo dei voti residui e dei seggi residui.

Eliminata questa questione e quindi sgombrato il terreno, attraverso una maggiore chiarezza, a me sembra che un ufficio elettorale regionale, qualora lo si voglia fare, può avere tutti i compiti tranne quello di procedere al computo dei voti ed all'assegnazione di seggi, perchè l'una e l'altra cosa devono avvenire in sede circoscrizionale; nè è interferente una eventuale pluralità di candidature per le ragioni poc'anzi esposte. E allora, onorevole Presidente, io domando che sia soppressa, in sede di articolo 54, la parte riguardante l'ufficio regionale, in quanto incompatibile con i principi che abbiamo adottato. E' questa una questione che ritengo ovvia. Chè, se poi per altre esigenze un ufficio regionale sia necessario con altre funzioni, allora noi lo richiameremo e lo istituiremo. Ma allo stato no, perchè le operazioni che gli vogliamo attribuire sono di competenza del collegio circoscrizionale.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la utilizzazione dei resti in campo regionale, come vorrebbe l'onorevole La Loggia, debba essere messa in rapporto con l'articolo 1. Al secondo comma dell'articolo 1 abbiamo detto che l'utilizzazione deve avvenire in campo circoscrizionale; quindi, tanto le operazioni per l'assegnazione dei seggi, quanto quelle relative ai voti e ai seggi residui, deve essere esaurita in campo circoscrizionale. La utilizzazione in campo regionale è preclusa, dalla votazione del secondo comma dell'articolo 1. L'osservazione dell'Assessore La Loggia (e cioè che l'Ufficio centrale regionale dovrebbe controllare la elezione di un deputato in più circoscrizioni) non ha valore, perchè un deputato



può essere eletto in più circoscrizioni, ma ha facoltà di opzione e questo diritto di opzione lo esercita dopo che è stato proclamato ed è venuto in questa Assemblea. Non è un ufficio regionale che può decidere al riguardo, ma lo stesso deputato. Quindi, anche sotto questo aspetto l'ufficio regionale non dovrebbe esistere. Se lo abbiamo ammesso ai fini del controllo dei contrassegni di lista, non è detto che l'abbiamo ammesso per altre funzioni in contrasto con un articolo di legge già votato.

POTENZA. Sopprimiamo il periodo finale del quarto comma.

PRESIDENTE. In definitiva, qual'è il pensiero della Commissione sulla soppressione dell'ultimo periodo del quarto comma?

CRISTALDI. E' in sede circoscrizionale che si deve fare questa operazione.

CASTORINA. Resti non ce ne saranno più.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ma, come, non ci sono resti?

CRISTALDI. Resti in sede regionale.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ci saranno resti da utilizzare e, quindi, bisogna stabilire come si utilizzano. Si deve dire che i seggi non assegnati sono attribuiti dal collegio centrale circoscrizionale a norma del successivo articolo. E' chiaro che dobbiamo, con un successivo articolo, dire come si attribuiscono.

CRISTALDI. Lo diremo all'articolo 59.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Per la sistematica della legge bisogna mettere nell'articolo in esame il riferimento all'articolo 59. Diciamo che sono assegnati dall'ufficio circoscrizionale centrale, non regionale, a norma del successivo articolo.

CRISTALDI. Esatto; è quello che ho proposto. Sostituire all'ufficio regionale l'ufficio circoscrizionale.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non sopprimere tutto il comma.

PRESIDENTE. Si potrebbe modificare stabilendo che l'attribuzione dei seggi non assegnati è regolata in conformità a quanto dispone l'articolo 59.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Si potrebbe sostituire in questo periodo alla parola « regionale » l'altra « circoscrizionale ».

(Interruzione dell'onorevole Cuffaro)

Onorevole Cuffaro, l'ufficio circoscrizionale è chiamato centrale in tutti gli articoli che abbiamo approvato. Non vedo il motivo di chiamarlo diversamente.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

evitare eccessive complicazioni nel momento, in cui si discute ogni singolo articolo affermare una questione di principio e cioè stabilire se l'Assemblea ritiene che l'operazione elettorale relativa alla assegnazione dei quozienti di lista e dei quozienti residui debba avvenire in sede circoscrizionale o in sede centrale. Una volta stabilito questo principio gli articoli si possono approvare come sono col mandato, in sede di coordinamento, di adattarli a questo principio. In tal modo si eviterà di discutere ciò articolo per articolo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Basta sostituire la parola « regionale » con la parola « circoscrizionale ».

MAROTTA. Bisogna preoccuparsene in sede di coordinamento.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. In sede di coordinamento, ove ci sia qualche proposizione in qualche articolo, che risenta del testo precedente, si provvederà.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Non mi sembra opportuno rinviare alla discussione che si farà in sede di coordinamento una questione di sostanza quale è il problema dell'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno un quoziente intero, ma hanno diritto al seggio perchè hanno il massimo resto. Siccome, certamente, non ha più ragione di essere l'attuale dizione, in quanto non c'è più un ufficio regionale incaricato di assegnare ai resti unificati i seggi, noi potremmo sosti-



tuire l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 54 col seguente: « I seggi residui (cioè quelli che restano dopo l'assegnazione alle liste che hanno raggiunto il quoziente) « sono assegnati alle liste che abbiano i maggiori resti, abbiano esse o no raggiunto il « quoziente » ». In tal maniera viene ribadito che non c'è il pericolo, previsto da qualcuno, che la lista che non raggiungesse il quoziente sia esclusa dall'assegnazione del rappresentante.

PRESIDENTE. In tal modo si risolverebbe fin da ora.

POTENZA. Sì; questo assorbirebbe anche l'ultimo comma dell'articolo in esame il quale, peraltro, escludeva il dubbio che ha sollevato l'onorevole Starrabba di Giardinelli. Già nell'ultimo comma dell'articolo 54 abbiamo: « Si considerano voti residui anche quelli di « liste che non abbiano raggiunto nessun quoziente ».

Con questo mio emendamento si intende mettere subito dopo l'indicazione del modo di assegnazione dei deputati alle liste che abbiano il quoziente, il modo di assegnazione alle liste che abbiano i maggiori resti. Insisto su questa proposta.

PRESIDENTE. Verrebbe assorbito l'ultimo comma.

POTENZA. Verrebbe assorbito l'ultimo comma ed anche il comma settimo che parla dell'ufficio centrale il quale dovrebbe stabilire la somma esatta dei voti residui di ogni lista da comunicare, all'ufficio centrale regionale insieme col numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista. Questo problema non esisterebbe più, perchè tutti i seggi si attribuirebbero in sede circoscrizionale provinciale. Verrebbero soppressi, ripeto, i comma settimo e ottavo.

Mi pare che, molto brevemente, la dizione da me proposta dia tutto il concetto del meccanismo di assegnazione dei seggi alle liste che, pur non avendo raggiunto un quoziente, abbiano i maggiori resti.

MAJORANA. Dovrebbe essere integrato, questo emendamento, per quanto riguarda l'assegnazione ai singoli candidati.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Le richieste dell'onorevole Potenza, che sono segnalazioni verbali circa un articolo che è già stato discusso, credo che non possano prendersi in considerazione. Quindi votiamo l'articolo. Quello non è emendamento, è una segnalazione verbale.

POTENZA. E' un emendamento sostitutivo, il mio.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Gli emendamenti si presentano nella forma dovuta e tempestivamente.

PRESIDENTE. Vediamo quello che si può fare.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Proprio per questo « vediamo cosa possiamo fare », non si finisce mai di esaminare la legge!

PRESIDENTE. Anche perchè quello che si voleva risolvere all'articolo 59 si propone di risolverlo fin da ora. Quindi si guadagna tempo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Allora, signor Presidente, si sospenda per dieci minuti in maniera che la Commissione, con l'ausilio dei suoi tecnici, possa aggiornare il testo di questi articoli.

POTENZA. Il mio testo è pronto e scritto.

PRESIDENTE. Possono esaminarlo con comodo. Non è necessario sospendere la seduta.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore*. Per questo esiste il regolamento, per evitare questi inconvenienti.

PRESIDENTE. E' stato presentato dagli onorevoli Potenza, Nicastrò, Mare Gina, Cristaldi, Costa e Colajanni Luigi il seguente emendamento:

sostituire all'ultimo periodo del quarto comma il seguente: « I seggi residui sono assegnati alle liste che abbiano i maggiori resti, abbiano esse o no raggiunto il quoziente »;

e, conseguentemente, sopprimere i comma settimo ed ottavo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Credo che sia preferibile, in effetti, sistemare questa materia proprio nell'articolo che è in discussione, perchè nei successivi articoli si parla di altra materia, della pronuncia da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale su tutti i reclami, etc.. Si parla anche di proclamazione di risultati; naturalmente tutto questo presuppone che le operazioni, tutte le operazioni in sede circoscrizionale siano già fatte. Quando si ammetteva l'ufficio regionale, anche per queste operazioni esisteva una competenza dell'ufficio regionale centrale ed allora tutta questa parte poteva precedere quella relativa alla proclamazione dei deputati eletti con i voti residui. Ora che, viceversa, l'Assemblea sembra si orienti nel senso che tutto questo sia fatto in sede circoscrizionale, tutta questa materia, che riguarda la proclamazione dei risultati, la decisione degli incidenti in sede di scrutinio etc., non può che seguire quanto concerne la attribuzione dei seggi e, quindi, deve essere regolata proprio dall'articolo che è in discussione. Non c'è altro che sospendere la seduta fino a che non si riesca a trovare una soluzione concreta.

POTENZA. Sarei curioso di sapere quali obiezioni si fanno al mio emendamento. Forse ha lo svantaggio di essere breve e sintetico?

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 20)

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Per il Governo, presento il seguente emendamento:

*sopprimere l'ultimo periodo del quarto comma; sostituire al settimo ed all'ottavo comma i seguenti:*

« Il quoziente ottenuto dividendo la somma dei voti di lista residui di tutte le liste del collegio per il numero dei seggi non assegnati serve per l'attribuzione di tali seggi. Ad ognuna delle liste sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente risulta contenuto nei voti a ciascuna residuati.

I posti non attribuiti sono assegnati in ordine decrescente alle liste per le quali questa ultima divisione avrà dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggior numero di voti.

Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati. »;

*e, conseguentemente, sopprimere l'articolo 59.*

CASTORINA. La Commissione accetta.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Onorevole Presidente, mi pare che il mio emendamento, nella sua brevità e nella sua precisione, eviti alcuni inconvenienti di lunghezza espressiva e di ulteriori operazioni da compiere che importerebbe, invece, l'emendamento La Loggia. Inoltre, la assegnazione diretta dei seggi non attribuiti alle liste che raggiungono il quoziente, alle liste che abbiano il maggiore resto, mi pare che sia una garanzia per i partiti minori. Nel rispetto della proporzionale, la garanzia dei partiti minori — una volta escluso che si possano sommare i resti circoscrizionali in sede regionale — è data soltanto dalla immediata assegnazione in sede circoscrizionale del seggio alla lista che ha il maggiore resto.

Per questo mi pare che la migliore soluzione, oltre che, ripeto, la più semplice, sia quella che abbiamo sostenuto con l'emendamento che io ho prima illustrato e che leggo perchè tutta l'Assemblea ne abbia chiara conoscenza: « I seggi residui sono assegnati alle liste che abbiano i maggiori resti, abbiano esse o no raggiunto il quoziente ». Questo emendamento, mentre sostituisce l'ultimo periodo del comma quarto dell'articolo 54, elimina, sopprimendoli, i comma settimo e ottavo dell'articolo stesso ed evita che si debba fare una ricerca di un nuovo quoziente che implicherebbe una complicazione delle operazioni elettorali e la possibilità che liste aventi il maggior resto non abbiano un seggio e che liste con un minore resto lo abbiano, come avverrebbe con il meccanismo prospettato dall'onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Questo non può avvenire.



**PRESIDENTE.** Comunico che gli onorevoli Starrabba di Giardinelli, Bianco, Marchese Arduino, Faranda e Seminara hanno presentato il seguente emendamento:

*sopprimere l'ultimo periodo del quarto comma e sostituire al settimo ed all'ottavo comma i seguenti:*

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, accertato il numero dei seggi non attribuiti, procede alle seguenti operazioni:

a) somma i voti di lista residui, compresi i voti di quelle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente;

b) divide il totale di tale somma per il numero dei seggi non attribuiti, ottenendo così il quoziente per l'attribuzione dei seggi residui;

c) attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla precedente lettera b) risulti contenuto nella somma dei voti residui di ciascuna lista;

d) assegna alle liste che avranno maggiori resti i seggi non attribuiti dopo l'operazione di cui alla lettera c);

e) proclama eletti per ciascuna lista di cui alle precedenti lettere c) e d) i candidati che hanno riportato, dopo l'ultimo eletto, il maggior numero di preferenze ed a parità di voti di preferenza il più anziano di età »;  
*e, conseguentemente, sopprimere l'articolo 59.*

**CASTORINA.** Nel suo complesso è simile all'emendamento dell'Assessore La Loggia.

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

**CASTORINA.** La Commissione accetta lo emendamento proposto dall'onorevole La Loggia, comprensivo dell'emendamento Starrabba di Giardinelli, ed è contraria all'emendamento Potenza perchè non consono allo spirito della legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Potenza insiste nel suo emendamento?

**POTENZA.** Sì.

**NAPOLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NAPOLI.** Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che secondo l'emendamento

Potenza i seggi residui non verrebbero attribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti. Ad esempio, ove tre liste avessero rispettivamente ottenuto resti di 50mila, 30mila e mille voti e vi fossero tre seggi questi verrebbero attribuiti, secondo la letterale interpretazione dell'emendamento Potenza, in ragione di un seggio per lista. Questo non sarebbe giusto e credo non lo desideri nemmeno il collega Potenza.

Per ovviare a questo possibile inconveniente, La Loggia propone che di tutti i resti si formi un nuovo quoziente, ma l'onorevole Potenza fa in proposito osservare che tale soluzione non sarebbe favorevole per i partiti minori. A mio avviso si dovrebbe trovare una soluzione intermedia e credo che questa si potrebbe ottenere applicando, almeno per i resti, il metodo « D'Hondt ».

**CASTORINA.** Si potrebbe applicare.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Non avremmo difficoltà.

**MONTEMAGNO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MONTEMAGNO.** Onorevole signor Presidente, io non comprendo perchè, di fronte ad un semplice calcolo aritmetico, le cose si debbano complicare. Abbiamo stabilito la proporzionale pura, mi pare, al secondo comma dell'articolo 1 ed ora si propone il metodo « D'Hondt » che è in perfetto contrasto con quanto è stato stabilito. L'onorevole La Loggia, invece, ha fatto una proposta che è proprio in relazione a quanto abbiamo stabilito all'articolo 1.

**NAPOLI.** Non è proporzionale pura.

**MONTEMAGNO.** Mi dimostri su che cosa è fondata la proporzionale pura. Io dico che l'onorevole La Loggia ha fatto una proposta giusta, e cioè che i residui vanno tutti sommati e divisi per il numero dei seggi che non sono stati attribuiti; in tal modo si stabilisce il secondo quoziente e poi si vede quante volte questo secondo quoziente è contenuto nei voti residui di ciascuna lista. Pertanto, onorevoli colleghi, io propongo che non si parli affatto di metodo « D'Hondt » per quanto concerne il computo dei voti residui. Collega Cristaldi, è d'accordo o crede che sia dissonante la mia proposta?



CRISTALDI. Io penso che si parlerà del metodo « D'Hondt » anche dopo che si approverà la legge.

POTENZA. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'emendamento da me presentato.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Facendo un conto matematico, secondo l'emendamento La Loggia, il quoziente si aggirerà attorno ai 20mila - 17mila voti, e quindi nessuna lista l'avrà. Badate che stabiliamo una norma inapplicabile.

CASTORINA. Si tratta di pochi seggi. Ci possono essere tre o quattro seggi.

COSTA. Se non sbaglio, secondo un calcolo matematico fatto a mente, questo nuovo sub-quoziente che si viene a formare sarà quasi uguale al normale quoziente. Noi votiamo una norma che sarà quasi sempre inapplicabile. Se, per esempio, nella provincia di Trapani si hanno 180mila voti e ci sono 9 seggi, si avrà un quoziente di 20 mila. Facciamo l'esempio della volta scorsa. Si sono assegnati sei posti. Sei moltiplicato 20 fa 120. Sono rimasti 60mila voti residui. Ora 60mila diviso per tre dà sempre 20mila. Quindi il sub-quoziente, praticamente, sarà uguale al quoziente principale. Vediamo di fare meglio il conto e troviamo un'altra soluzione. Il secondo quoziente sarà quasi sempre pressochè uguale al primo.

CASTORINA. Non può essere mai uguale.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Io vorrei che per maggiore chiarezza (poichè si tratta non soltanto di voti residui, ma anche di voti non utilizzati perchè non è stato raggiunto il quoziente) invece di voti residui, si usasse la dizione: « voti non utilizzati ». Mi pare che questa dizione risponda meglio perchè il carattere di un resto è connesso a una collocazione principale.

MARCHESE ARDUINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESE ARDUINO. Propongo che, data l'ora tarda ed al fine di far sì che si possa formulare un emendamento più chiaro, si rinvi la seduta a domani.

PRESIDENTE. Data la complessità della materia il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, per dar modo ai capi dei gruppi parlamentari di concordare un unico emendamento. A tal fine invito i capi gruppo a riunirsi domani, alle ore 16, nel mio Gabinetto.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo